

Special Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE “DECRETO FISCALE”
DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA”
(G.U. N.247 DEL 23/10/18)
VIGENTE DAL: 24/10/18

DECRETO FISCALE	
<p>Definizione dei processi verbali di constatazione (PVC) – si pagano solo le imposte I PVC in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe) e Iva - consegnati entro il 24/10/18 e per i quali a tale data non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio - possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte dovute, senza interessi e sanzioni. La regolarizzazione riguarda violazioni relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, determinati tenendo conto del raddoppio dei termini previsto nel caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sia ai fini dell'accertamento, sia della contestazione di sanzioni.</p>	<i>Art. 1</i>
<p>Adempimenti per la definizione – entro il 31/5/19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere presentata una dichiarazione per la regolarizzazione; • devono essere pagate le imposte (o almeno la prima rata, in caso di pagamento rateale) senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Le imposte possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Per i soli debiti relativi alle risorse proprie dell'UE devono essere corrisposti anche gli interessi di mora, a decorrere dall'1/5/16. È esclusa la compensazione in F24. <p>Soggetti “trasparenti” – per i PVC consegnati a soggetti in regime di trasparenza di cui all'articolo 5, 115 e 116 del Tuir i soci possono presentare la propria dichiarazione per regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.</p> <p>Termini di accertamento prorogati - per i periodi di imposta fino al 31/12/15, oggetto dei PVC, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.</p> <p>Modalità attuative - l'Agenzia delle entrate emana le disposizioni attuative della definizione agevolata, tra cui le modalità di presentazione della dichiarazione.</p>	
<p>Definizione degli atti di accertamento – si pagano solo le imposte Avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione, nonché atti di recupero notificati entro il 24/10/18 possono essere definiti pagando le sole imposte, senza sanzioni e interessi, se non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data. La regolarizzazione riguarda anche inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione.</p>	<i>Art. 2</i>
<p>Come si perfeziona la definizione – deve essere effettuato il versamento delle somme in unica soluzione o della 1° rata entro 30 giorni dal 24/10/18, ovvero nel più ampio termine per impugnare l'atto che residua dopo tale data. È possibile il pagamento rateizzato delle imposte in max 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione in F24.</p> <p>Inviti al contraddittorio – se notificati entro il 24/10/18 possono essere definiti entro 30 giorni da detto termine con il pagamento delle imposte, senza sanzioni, né interessi ed eventuali accessori.</p>	

Special Assist

<p>Accertamenti con adesione – se sottoscritti entro il 24/10/18 possono essere perfezionati con il pagamento, entro 20 giorni da detta data, delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori.</p> <p>Debiti per risorse proprie della UE – per la regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), della decisione 2014/335/UE (prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi sugli scambi con paesi terzi) il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dall'1/5/16, anche gli interessi di mora.</p> <p>Atti esclusi dalla definizione - sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. <i>voluntary disclosure</i>);</p> <p>Modalità attuative - l'Agenzia delle entrate emana le disposizioni attuative della definizione agevolata.</p>	
<p>Rottamazione delle cartelle dal 2000 al 2017 – si pagano solo le imposte</p> <p>I debiti tributari affidati agli agenti della riscossione dall'1/1/00 al 31/12/17, possono essere estinti versando, entro il 31/7/19, le somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a titolo di imposte e interessi (dunque, al netto di sanzioni e interessi di mora); • a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 	<p>Art. 3</p>
<p>Pagamento – entro il 31/7/18, può essere effettuato il pagamento in unica soluzione oppure della 1° rata, in caso di rateizzazione (max 10 rate che scadono il 31/7 e il 30/11 di ciascun anno, a decorrere dal 2019). Per il pagamento rateale in 5 anni sono dovuti, dall'1/8/19, gli interessi al tasso del 2% annuo.</p> <p>Adempimenti per la definizione - entro il 30/4/19 con una dichiarazione deve essere manifestata la volontà di procedere alla definizione all'agente della riscossione; con la medesima dichiarazione si sceglie il numero di rate per effettuare il pagamento e si assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi. Tali giudizi sono sospesi dal giudice dietro presentazione di una copia della dichiarazione.</p> <p>Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con la dichiarazione.</p> <p>Versamenti effettuati – qualora siano già stati effettuati versamenti per i carichi che si vogliono definire, ai fini della determinazione delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi versati a titolo di capitale e interessi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento e, dunque, non sono considerati gli importi a titolo di sanzioni o interessi (queste ultime somme restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili).</p> <p>Sospensione dei termini - dalla presentazione della dichiarazione consegue, per i carichi definibili che ne costituiscono oggetto, la sospensione di una serie di termini. In particolare, sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i termini di prescrizione e decadenza; • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione. <p>Con la presentazione della dichiarazione, inoltre, sono inibite una serie di attività esecutive. In particolare, non possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; • avviate nuove procedure esecutive; • proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il 1° incanto con esito positivo. <p>Con la presentazione della dichiarazione, infine, debitore non è considerato inadempiente ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della possibilità di compensare i debiti tributari nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta (art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973); • della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro nel caso di pagamento dei crediti nei confronti della PA (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). 	

Special Assist

Comunicazione delle somme dovute - l'agente della riscossione comunica entro il 30/6/19 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo, il giorno e il mese di scadenza delle rate.

Pagamento degli importi definiti - può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- domiciliazione sul c/c indicato dal debitore (nella dichiarazione);
- bollettini precompilati che l'agente della riscossione allega alla comunicazione nel caso in cui il debitore non ha chiesto la domiciliazione sul c/c;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione. Scegliendo di pagare presso gli sportelli il debitore può utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Dilazioni di pagamento in corso - per i debiti per i quali è stata presentata la dichiarazione al 31/7/19 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni.

Procedure esecutive - per i debiti per i quali è stata presentata la dichiarazione, il pagamento della 1° o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione estingue le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il 1° incanto con esito positivo.

Pagamenti irregolari - in caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato rateizzato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione/decadenza. Di conseguenza:

- i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
- il pagamento non può essere rateizzato.

Debiti che non rientrano nella definizione - sono esclusi dalla definizione i debiti per:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
- debiti per risorse proprie della UE.

Debiti per risorse proprie UE (rinvio) - l'art. 5 del D.L. 119/2018 (vedi oltre) consente la definizione agevolata, con specifiche deroghe rispetto a quanto previsto dall'art. 3, dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea.

Sanzioni per violazione del codice della strada - per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi.

Differimento automatico delle rate da rottamazione bis - l'accesso alla nuova rottamazione è consentito anche a chi ha aderito alle precedenti rottamazioni con pagamento tempestivo di quanto dovuto per la restante parte del debito. Per i contribuenti che effettuano l'integrale pagamento, entro il 7/12/18, delle rate residue (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018) dovute, ai sensi dell'art. 1, co. 6 e 8, lett. b), n. 2), del D.L. n. 148 del 2017 (Rottamazione bis), viene differito automaticamente il versamento delle restanti somme; il relativo pagamento è effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza 31/7 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali importi sono dovuti, dall'1/8/19, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

A tal fine, i contribuenti non dovranno porre in essere adempimenti. L'agente della riscossione entro il 30/6/19, invia una comunicazione con i bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, tenendo conto anche di quelle fino a 1.000 euro stralciate ai sensi dell'art. 4.

Il debitore può comunque effettuare, entro il 31/7/19, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite.

Special Assist

della rottamazione bis.

Rateizzazione per le regioni colpite dal sisma del centro Italia – i contribuenti residenti o localizzati nelle regioni colpite dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017, possono effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata 2016 (art. 6 del D.L. n. 193/2016) e 2017 (art. 1 del D.L. n. 148/2017) in 10 rate, con scadenza il 31/7 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1/8/19, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. Per fruire di tale ulteriore rateizzazione i contribuenti non dovranno porre in essere alcun adempimento. L'agente della riscossione entro il 30/6/19 invia una comunicazione, con i bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Il debitore può comunque effettuare il pagamento di delle rate in unica soluzione entro il 31/7/19.

Soggetti esclusi dalle precedenti rottamazioni - possono accedere alla nuova procedura di rottamazione i soggetti che:

- avevano avviato la rottamazione 2016 (art. 6 del D.L. n. 193/2016) ma che non hanno perfezionato la procedura con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute;
- dopo aver aderito alla rottamazione 2017 (art. 1 del D.L. n. 148/2017) non hanno provveduto al pagamento, entro il 31/7/18, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere al 24/10/16, scadute al 31/12/16.

Debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 - annullamento automatico

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo - comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni - fino a 1.000 euro (calcolato al 24/10/18), che risultano affidati agli agenti della riscossione dall'1/1/00 al 31/12/10.

L'annullamento non riguarda:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali della UE;
- Iva riscossa all'importazione.

Qualora siano state versate delle somme per il pagamento di tali debiti prima del 24/10/18, non si ha diritto al rimborso. Eventuali somme versate dopo il 24/10/18 sono imputate ad altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

L'eventuale rimborso avviene ai sensi dell'art. 22, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.lgs. n.112/1999, secondo cui l'agente della riscossione deve offrire la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione.

Art. 4

Risorse proprie dell'Unione europea - definizione agevolata con regole speciali

Possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 3 (vedi sopra), ma con alcune deroghe i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 a titolo di:

- risorse proprie tradizionali della UE;
- Iva riscossa all'importazione.

Queste le deroghe previste:

- l'agente della riscossione comunica entro il 31/7/19 a chi ha presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di

Art. 5

5

Special Assist

<p>ciascuna di esse;</p> <ul style="list-style-type: none"> il pagamento dell'unica o della 1° rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30/9/19; la 2° rata scade il 30/11/19 e le restanti rate il 31/7 e il 30/11 di ciascun anno successivo. <p>Per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali della UE costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale, contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, oltre a capitale, interessi e aggi devono essere corrisposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> dal 1/5/16 e al 31/7/19, gli interessi di mora previsti dall'art. 114, par. 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; dal 1/8/19, gli interessi al tasso del 2% annuo. 	
<p>Contenzioso con l'Agenzia delle entrate – definizione agevolata</p> <p>I contenziosi in corso con l'Agenzia delle entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al solo valore della controversia, senza sanzioni né interessi. Nel caso in cui nell'ultima o unica sentenza depositata al 24/10/18 l'Agenzia delle entrate è soccombente, le controversie possono essere definite con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado; di 1/5 del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado. 	<p>Art. 6</p>
<p>La definizione riguarda le controversie in cui il ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte entro il 24/10/18 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> risorse proprie dell'UE e l'Iva riscossa all'importazione; somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. <p>Valore della controversia - per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.</p> <p>Controversie sulle sanzioni – Si distingue tra sanzioni collegate e non collegate al tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per la definizione di controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi non è dovuto alcun importo per le sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito; Per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo è previsto il pagamento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24/10/18; ✓ del 40% del valore della controversia negli altri casi. <p>Adempimenti per la definizione – entro il 31/5/19 deve essere presentata una domanda per ciascun atto impugnato e deve provvedersi al pagamento degli importi dovuti (o, in caso di pagamento rateizzato, della 1° rata). La rateizzazione, in un massimo di 20 rate trimestrali, è ammessa a condizione che gli importi dovuti superino 1.000 euro. Le rate successive alla 1°, sulle cui si applicano gli interessi legali calcolati dall'1/6/19 al versamento, scadono nelle date seguenti di ciascun anno a partire dal 2019 (31/8 - 30/11 - 28/2 - 31/5). Qualora non si debbano versare imposte, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Non è possibile compensare tali importi in F24.</p> <p>Dagli importi dovuti si scomputano quelli eventualmente già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. In</p>	

Special Assist

tal caso, non sono restituite somme versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Sospensione dei processi - il processo è sospeso fino al 10/6/19 se il contribuente chiede al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, la sospensione della controversia. Se entro tale data viene depositata presso l'organo giurisdizionale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della 1° rata, il processo resta sospeso fino al 31/12/20.

Sospensione dei termini di impugnazione - sono sospesi per 9 mesi, per le controversie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24/10/18 e il 31/7/19.

Diniego di definizione delle controversie - il diniego della definizione è notificato entro il 31/7/20 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Enti territoriali - gli enti territoriali, per i cui contenziosi non si applica la disciplina, possono, stabilire, entro il 31/3/19, l'applicazione delle disposizioni alle controversie tributarie in cui sono parte.

Società e le associazioni sportive dilettantistiche – regole specifiche per la definizione agevolata

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (vedi oltre, articolo 9), per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.

Regole specifiche per tali soggetti, con riferimento agli importi da versare, sono, inoltre, previste per:

- la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (vedi sopra, art. 2)
- la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie (vedi sopra, art. 6).

In particolare, società e associazioni sportive dilettantistiche:

- per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, versano un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate (ad eccezione dell'Iva, dovuta per intero) ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- per la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie versano il:
 - ✓ 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, al 24/10/18, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
 - ✓ 10% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24/10/18;
 - ✓ 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24/10/18.

La definizione agevolata con le regole specifiche appena illustrate è, tuttavia, preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.

Se le imposte sono superiori a 30.000 euro torna ad applicarsi la disciplina prevista per la generalità dei soggetti per le definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

Art. 7

Special Assist

<p>Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale Disciplinata la cd. "dichiarazione integrativa speciale", che si differenzia dalla dichiarazione integrativa ordinaria (prevista ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dei sostituti di imposta e, per l'imposta sul valore aggiunto) per specifici e maggiori benefici offerti ai contribuenti, quali l'esenzione da sanzioni ed interessi, l'applicazione di imposte sostitutive in luogo di quelle ordinarie, ed il versamento delle somme dovute in 10 rate semestrali di pari importo.</p>	<p>Art. 9</p>
<p>L'accesso alle agevolazioni è consentito solamente ai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni fiscali relative al quadriennio 2013-2016 e che non sono stati sottoposti ad attività di controllo fiscale o a procedimenti penali per violazione di norme tributarie.</p> <p>Importi massimi sanabili - la norma ammette la possibilità di effettuare la predetta integrazione solo entro limiti quantitativi assoluti e correlati a quanto già dichiarato pari, rispettivamente, ad euro 100.000 di imponibile complessivo e, comunque, a non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Alle condizioni sopra descritte, i contribuenti, entro il 31/5/19, possono correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31/10/17.</p> <p>Somme da pagare - all'imponibile, così integrato, si applica un'aliquota pari al 20% per le imposte dirette e i contributi e l'aliquota media con riferimento all'IVA.</p> <p>La norma prevede che, nel caso in cui la base imponibile originaria sia minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l'integrazione degli imponibili è ammessa sino a 30.000 euro.</p> <p>La norma prevede l'applicazione delle seguenti imposte sostitutive, in luogo di quelle ordinarie sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, senza sanzioni e altri oneri accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'imposta sostitutiva determinata applicando un'aliquota pari al 20%, ai fini delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sul maggior imponibile IRPEF o IRES; • un'imposta sostitutiva determinata applicando alle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento. <p>Per quanto attiene all'Imposta sul valore aggiunto, all'imponibile integrato si applica l'aliquota media per l'IVA, ovvero, nei casi in cui non sia possibile determinarla, l'aliquota ordinaria, attualmente pari al 22%.</p> <p>Modulistica - la dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate va trasmessa in via telematica (ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), per uno o più periodi d'imposta, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano scaduti i termini per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni delle norme tributarie.</p>	
<p>Semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica Prevista, per i primi sei mesi del 2019, la disapplicazione ovvero la riduzione delle sanzioni in caso di omessa o irregolare emissione delle fatture, contemperando l'esigenza di non differire ulteriormente l'entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) con quella di limitare possibili effetti negativi ad essa connessi, derivanti dagli errori dovuti agli eventuali ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici alle novità imposte dalla normativa di settore. Quindi, per il primo semestre 2019, saranno disapplicate del tutto le sanzioni, quando il ritardo non comporterà un effetto sostanziale sulla liquidazione dell'imposta di periodo (mensile o trimestrale), ovvero ne sarà, invece, ridotta la misura (al 20%) laddove l'errore inciderà sulla liquidazione solo da un punto di vista temporale (quando la fattura è emessa tardivamente).</p>	<p>Art. 10</p>
<p>Semplificazione in tema di emissione delle fatture Introdotta una norma di valenza generale che consente, a decorrere dall'1/7/19, l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni. Chi si avvale</p>	<p>Art. 11</p>

Special Assist

<p>della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. La norma non incide sulla disciplina dell'esigibilità dell'imposta e della conseguente liquidazione.</p>	
<p>Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse Modificati i termini di registrazione delle fatture emesse, fissando, come regola generale, quella per cui le stesse, indipendentemente dalla loro tipologia, devono essere annotate, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Fanno eccezione le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente dove la fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (l'annotazione va fatta con riferimento al medesimo mese).</p>	<p>Art. 12</p>
<p>Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti Abrogata la numerazione progressiva delle fatture precedentemente prevista dall'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale previsione risulta in linea con i nuovi obblighi di fatturazione elettronica generalizzata, decorrenti dall'1/1/19, in quanto la trasmissione tramite Sistema di interscambio consentirà l'individuazione univoca dei documenti, assolvendo automaticamente all'obbligo prima dettato dal decreto IVA.</p>	<p>Art. 13</p>
<p>Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA La norma prevede che si possa computare l'IVA addebitata in fattura del periodo in cui è stata effettuata l'operazione, a condizione che la fattura sia recapitata e, quindi, debitamente registrata entro i termini di liquidazione (il giorno 16 del mese successivo). Essa tiene conto del fatto che il requisito del possesso della fattura potrebbe arrecare al cessionario/committente un pregiudizio derivante dalla circostanza che la fattura potrebbe essergli recapitata oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile, con il conseguente rinvio della detrazione.</p>	<p>Art. 14</p>
<p>Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica Modificato il D.lgs. n. 5/8/15, n. 127, per allineare l'art. 1, alla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16/4/18, che ha autorizzato il nostro Paese ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico qualora emessi da soggetti passivi «stabiliti» sul territorio italiano e non anche semplicemente «identificati», come in precedenza stabilito.</p>	<p>Art. 15</p>
<p>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi L'obbligo di memorizzare e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri è previsto attualmente solo a carico dei gestori di distributori automatici o di impianti stradali di distribuzione del carburante ad elevata automazione. Per le altre tipologie di commercianti al minuto (supermercati, grandi catene commerciali, ecc.) la trasmissione di tali dati costituisce oggi solo una facoltà, da esercitare mediante apposita opzione di durata quinquennale (art. 2 del D.lgs. n. 127/2015). La norma prevede che, a partire dall'1/1/20 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi diventeranno obbligatorie per la generalità dei soggetti IVA che esercitano le attività di commercio al minuto e quelle assimilate di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. Per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, l'obbligo decorrerà però già a partire dall'1/7/19.</p>	<p>Art. 17</p>

Special Assist

<p>Poiché il nuovo obbligo imporrà a tutti soggetti che esercitano le suddette attività di dotarsi dei nuovi Registratori di Cassa Telematici, è previsto un contributo statale una tantum per l'acquisto o l'adeguamento dei nuovi strumenti, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale contributo sarà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato al cliente, e rimborsato al primo mediante il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo.</p>	
<p>Lotteria dei corrispettivi Dal 1° gennaio 2020 sarà realizzata una lotteria nazionale abbinata alle cessioni e alle prestazioni documentate dai Registratori Telematici, una misura già prevista dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi da 537 a 544, della L. n. 232/2016) ma rimasta inattuata. Nell'ambito di tale lotteria, gli acquisti di beni e servizi effettuati, presso commercianti al minuto che hanno adottato i Registratori Telematici, da persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che non sono soggetti IVA, consentiranno a tali soggetti di partecipare all'estrazione di premi, a patto che essi comunichino al cedente/prestatore il loro codice fiscale.</p>	<p><i>Art. 18</i></p>
<p>Disposizioni in materia di accise Ridefinito, in modo organico e compiuto, il quadro giuridico di riferimento in materia di tassazione, ai fini delle accise, dei prodotti energetici impiegati negli impianti destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile (la c.d. "cogenerazione"), al fine di ottenere un effettivo risparmio di energia e minori emissioni di anidride carbonica rispetto alle produzioni separate di elettricità e di calore. A decorrere dall'1/12/18, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile impiegati per la produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i "consumi specifici convenzionali" fissati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,194 kg per kWh b) gas naturale: 0,220 mc per kWh c) gas di petrolio liquefatti: 0,173 kg per kWh d) gasolio: 0,186 kg per kWh e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,194 kg per kWh f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704): 0,312 kg per kWh. <p>Fino alla data del 30/12/18, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98, dell'11/3/98 ridotti nella misura del 12%.</p>	<p><i>Art. 19</i></p>
<p>Estensione dell'istituto del Gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi Prevista la possibilità anche per i Gruppi Bancari Cooperativi di cui all'art. 37-bis del D.lgs. n. 385/1993 di optare per la costituzione di un Gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto IVA. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA può essere presentata entro il 31/12/18. Più precisamente, è stato stabilito che il vincolo finanziario di cui all'art. 70-ter citato, che costituisce uno dei presupposti necessari affinché un soggetto passivo possa partecipare ad un Gruppo IVA, deve considerarsi sussistente nel caso dei soggetti passivi, stabiliti in Italia, che partecipano ad un Gruppo bancario cooperativo. La norma contiene anche alcune disposizioni particolari per l'individuazione del soggetto che assume la qualità di Rappresentante del Gruppo, nonché per la cessazione del Gruppo medesimo.</p>	<p><i>Art. 20</i></p>